


# TASI 2016



## INTRODUZIONE

Il tributo per i servizi indivisibili (TASI) è stato istituito a decorrere dal 2014 ai sensi della Legge 147/2013, articolo 1, comma 639 e seguenti.

La TASI rappresenta una componente, riferita ai servizi, della IUC (Imposta unica comunale), istituita dalla citata Legge 147/2013.

### **Principale normativa di riferimento.**

Legge 27/12/2013 n. 147, articolo 1, commi 639 e successivi  
*e, per i soli articoli di riferimento o comunque applicabili, vedi anche:*

D. L. 201/2011 art. 13

Legge 296/2006

D.Lgs. 446/1997 art. 52

D.Lgs. 504/1992

*inoltre*

Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 19/06/2014 e modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 50 del 18/06/2015 e n. 37 08/04/2016

Regolamento di disciplina delle entrate approvato con deliberazione di consiglio Comunale n. 39 del 08/04/2016 (*per i soli articoli di riferimento o comunque applicabili*)

Risoluzione Agenzia entrate n. 46/E del 24/04/2014 “Istituzione dei codici tributo Tasi”

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 25/06/2015 di approvazione aliquote e detrazioni TASI per l'anno 2015 (solo per determinare l'importo dovuto in acconto entro il 16/06/2016)

**Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 11/04/2016 di approvazione delle aliquote per il 2016 – da utilizzare per il calcolo del saldo a conguaglio su tutto il 2016 e per il versamento in unica soluzione.**

Ultimo aggiornamento al 01/06/2016



**attenzione: le informazioni contenute nel presente paragrafo sono di carattere generale e sintetico, non sono esaustive di tutta la normativa e prassi e non rappresentano una fonte ufficiale, per la quale bisogna far riferimento ai testi di legge pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale italiana e vigenti per tempo ed alle deliberazioni come adottate dal Comune di Lissone**

## ALCUNE INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE RELATIVE ALLA TASI

Presupposto impositivo	Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.  (art. 1, comma 669, Legge n. 147/2013)
Da chi è dovuta	.....tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, <u>escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale</u> dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ..... (art. 1, comma 639, Legge n. 147/2013)
Soggetti passivi	La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria  Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento IUC  <i>con riferimento ai possessori, ciascun possessore effettua il versamento del tributo Tasi in ragione della propria percentuale di possesso</i>  <i>nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante versa la TASI nella misura del 10% dell'ammontare complessivo della TASI, mentre il titolare del diritto reale sull'unità immobiliare versa la restante parte del tributo ovvero il 90%</i>
Base imponibile	E' quella prevista per l'applicazione dell'IMU (art. 1, comma 675, Legge 147/2013)
Scadenze	Acconto 16/06/2016 – Saldo 16/12/2016

Ultimo aggiornamento al 01/06/2016



**attenzione: le informazioni contenute nel presente paragrafo sono di carattere generale e sintetico, non sono esaustive di tutta la normativa e prassi e non rappresentano una fonte ufficiale, per la quale bisogna far riferimento ai testi di legge pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale italiana e vigenti per tempo ed alle deliberazioni come adottate dal Comune di Lissone**

## ALIQUOTE TASI 2016 - LISSONE

### DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 40 DEL 11/04/2016

- a) ALIQUOTA **3,30 per mille** (tre virgola trenta per mille) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; **INTERESSA SOLO LE IMPRESE DI COSTRUZIONE ED ASSIMILATE - VEDASI ANCHE RISOLUZIONE 11/12/2013 MINISTERO ECONOMIA E FINANZE!**
- b) ALIQUOTA **1,00 per mille** (uno virgola zero zero per mille), da applicare a tutti i fabbricati classificati o classificabili nella categoria catastale D, interamente posseduti da imprese costituite in data non antecedente al 01/07/2015 o concessi in locazione, a partire dal 01/07/2015, a imprese per l'utilizzo diretto ai fini di attività d'impresa (in quest'ultimo caso solo a partire dalla data di locazione), con obbligo di presentazione di apposita dichiarazione all'ufficio entro il 31/12/2016, con esclusione dei fabbricati accatastati nella categoria catastale D/5 e di quelli, sempre di categoria D, che rientrano nella casistica di cui al precedente punto;
- c) ALIQUOTA **1,70 per mille** (uno virgola settanta per mille), da applicare a tutti i fabbricati classificati o classificabili nella categoria catastale D, con esclusione dei fabbricati accatastati nella categoria catastale D5 e di quelli, sempre di categoria D, che rientrano in una delle casistiche di cui ai punti precedenti;
- d) ALIQUOTA **0,00 per mille** (zero virgola zero zero per mille), quindi azzeramento dell'aliquota, da applicare a tutti gli immobili, casi e fattispecie non ricompresi e/o indicati nelle aliquote precedenti.

### **PERTANTO NEL 2016 NON E' DOVUTA LA TASI AD ESEMPIO PER:**

- ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE**
- BOX POSSEDUTI IN AGGIUNTA A QUELLI PERTINENZIALI**
- CASE A DISPOSIZIONE**
- NEGOZI E LABORATORI**



## NOVITA' 2016

### ESENZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE

*quelle definite dalla Legge (definizione valida sia per la TASI che per l'IMU)*

**Per abitazione principale** si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

**Per pertinenze** dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

*quelle assimilate da regolamento*

#### Regolamento IUC

#### Art. 16 ASSIMILAZIONI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE (ai fini Tasi)

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale:

- a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza o la dimora abituale in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- c) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

2. In conformità al comma 669 dell'articolo 1 della Legge 147/2013, ai fini Tasi, in aggiunta alle assimilazioni regolamentari, si applicano le assimilazioni all'abitazione principale previste per legge ai fini dell'Imposta municipale propria come indicate dall'articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011.

**dal 2016 escluse dalla TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – articolo 1, comma 639, Legge 147/2013 come modificata dalla Legge 208/2015**

Legge 147/2013 – articolo 1 comma 669

*Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria (IMU)*

Ultimo aggiornamento al 01/06/2016



**attenzione: le informazioni contenute nel presente paragrafo sono di carattere generale e sintetico, non sono esaustive di tutta la normativa e prassi e non rappresentano una fonte ufficiale, per la quale bisogna far riferimento ai testi di legge pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale italiana e vigenti per tempo ed alle deliberazioni come adottate dal Comune di Lissone**

## NUOVA ALIQUOTA

*In alternativa alle aliquote deliberate nella misura del  
3,30 per mille per i beni merce  
1,70 per i fabbricati D*

CONSULTA DELIBERA  
PER LA COMPLETA e  
DETTAGLIATA  
DISCIPLINA DELLE  
ALIQUOTE

ALIQUOTA AGEVOLATA PER FABBRICATI DI CATEGORIA D LIMITATAMENTE A QUELLI CHE RISPETTANO ALCUNE PARTICOLARI CONDIZIONI:

**ALIQUOTA 1,00 per mille**  
fabbricati categoria catastale D

interamente posseduti da imprese costituite  
in data non antecedente al 01/07/2015

o concessi in locazione, a partire dal 01/07/2015  
a imprese per l'utilizzo diretto ai fini di attività d'impresa

 **con obbligo di presentazione di apposita dichiarazione all'ufficio entro il 31/12/2016**

Ultimo aggiornamento al 01/06/2016



**attenzione: le informazioni contenute nel presente paragrafo sono di carattere generale e sintetico, non sono esaustive di tutta la normativa e prassi e non rappresentano una fonte ufficiale, per la quale bisogna far riferimento ai testi di legge pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale italiana e vigenti per tempo ed alle deliberazioni come adottate dal Comune di Lissone**